

Comunicazione **331/12**

16/08/2012

FAX

PRESCRIZIONE DEL SOLO PRINCIPIO ATTIVO

Urgente - Chiarimenti

Riferimenti: comunicazione [n. 330 del 14.08.2012](#)

Nelle more di ulteriori chiarimenti e al fine di non arrecare disagio ai cittadini, si ritiene necessario tornare sulle novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto *Spending Review* relativamente alla prescrizione in SSN del solo principio attivo per chiarire alcuni aspetti operativi già condivisi per le vie brevi con la Regione Lazio:

1. **Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso.**

Di fatto il farmacista non è in grado di distinguere una nuova terapia da una già in corso e quindi spedisce comunque le ricette SSN, senza arrecare disagio ai cittadini. *Esempio: ricetta con prescritto Triatec® 5 mg e null'altro aggiunto: il farmacista, come di consueto, chiede al paziente se vuole il medicinale generico o meno. La ricetta è quindi regolarmente spedibile.*

2. Qualora sulla ricetta rossa è scritto il nome del principio attivo **il farmacista consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel determinato principio attivo.**

3. **Resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto** (esempio: prescrizione di Nimesulide ==>> richiesta del paziente Aulin®), **pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.** **Non si ritiene necessario annotare alcunché sul retro della ricetta.** **Questo punto 3 rappresenta la vera novità per le farmacie.**

4. La norma prevede anche che il medico "ha facoltà" di aggiungere la dicitura "non sostituibile", **ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta** (per esempio può scrivere che il farmaco deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un'altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico). **In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.**

In conclusione l'eventuale apposizione del nome dell'azienda produttrice del generico o del nome di fantasia del farmaco Originator sarà vincolante per il farmacista solo a condizione che il medico apponga la clausola di non sostituibilità corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Andrea Cicconetti

IL PRESIDENTE
Franco Caprino